

Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

Proroga dell'11 giugno 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2004¹ concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2013.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

11 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 946.206.1

